

N. R.G. PU 156/ 2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Roberto Sereni Lucarelli	Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello	Giudice rel.
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei beni promosso da **SERGIO CAPOBIANCO**, nato ad (C.F.: CPBSRG52A18A271W), e da **PAOLA BOSCARATO**, nata ad (C.F: BSCPLA50T58A271B), entrambi residenti a (AN) in , assistiti dall'Avv. Gaia Cesaroni e dal Dott. Niccolò Di Bella, con l'ausilio dell'OCC Dott. Mario Palommella;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 12.11.2025, i sigg.ri Sergio Capobianco e Paola Boscarato, coniugati in regime di separazione dei beni, hanno avanzato proposta di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;

ritenuto ammissibile il ricorso congiunto degli istanti ai sensi dell'art. 66 CCII in quanto trattasi di membri conviventi della stessa famiglia e avendo il sovraindebitamento, per la parte preponderante, origine comune;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:



sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;

sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dagli stessi nell'assumere le obbligazioni;

l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;

sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;

ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso, oltre che dalla relazione dell'OCC, gli stessi hanno accumulato una consistente esposizione debitoria, pari a quale massa passiva del sig. Capobianco ed quale massa passiva della sig.ra Boscarato, derivante dalla situazione di crisi che ha interessato la Casa di cura privata Villa Igea sin dal 2000, presso la quale il sig. Capobianco Sergio ha lavorato fino al 2011 quale specialista urologo e responsabile U.F. di Urologia, a fronte della quale sono stati corrisposti parzialmente i compensi contrattualmente maturati, nonchè al periodo pandemico COVID-19, che ha causato la chiusura provvisoria delle attività non ritenute essenziali, comprese le cliniche private ove esercitava il dott. Capobianco, nello specifico la Casa di Cura Villa Silvia a Senigallia e Casa di Cura Montanari a Morciano di Romagna.

Come dedotto e documentato, anche con nota integrativa del 29.12.2025, la conseguente carenza di liquidità ha comportato, per i coniugi, la necessità di ricorrere a vari finanziamenti e scoperti di conto corrente per sostenere il fabbisogno finanziario proprio e della figlia non convivente, alla quale sono state



destinate risorse per la costruzione della sua abitazione; gli istanti hanno poi stipulato un ulteriore contratto di mutuo con la BCC di Ancona, finalizzato al risanamento dei debiti precedenti, dietro rilascio di garanzia ipotecaria sugli immobili di proprietà. Successivamente, stante l'impossibilità ad adempiere alle obbligazioni assunte, i coniugi si sono visti costretti a vendere i propri immobili nel tentativo di far fronte agli impegni con gli istituti bancari; alle suddette difficoltà economiche si è aggiunto anche l'indebitamento relativo alla gestione della società "Immobiliare Acquario di Capobianco Sergio e C. S.a.s.", sciolta in data 29/09/2023 di cui i sig.ri Capobianco e Boscarato erano soci rispettivamente al 95% e al 5%.

Sul punto, dalla relazione dell'OCC emerge che negli ultimi cinque anni antecedenti il deposito del ricorso i debitori hanno posto in essere atti di straordinaria amministrazione, nello specifico: - cessione delle unità immobiliari abitative site in strada del Barcaglione Ancona con atto di cessione del 04/09/2020 il cui corrispettivo è confluito sul conto corrente dei debitori per le finalità indicate nel ricorso; - estinzione della società "immobiliare Acquario di Capobianco Sergio & C. s.a.s., in seguito a messa in liquidazione, ed assegnazione agevolata al socio Capobianco dell'immobile sito ad Ancona via Esino (messo a disposizione della procedura), nonché operazioni di acquisto e vendita di titoli mobiliari nel periodo fine 2020 prima metà 2022.

Ritiene, pertanto, il Collegio, che il nominando Liquidatore dovrà valutare l'opportunità di svolgere eventuali azioni revocatorie a fronte degli atti di straordinaria amministrazione compiuti dagli istanti.

Ciò premesso, atteso che, nell'attualità, il sig. Capobianco è titolare di pensione e svolge attività lavorativa quale medico urologo in libera professione con un reddito netto annuo pari a circa _____ e che la sig.ra Boscarato non percepisce redditi da lavoro o pensionistici e non è titolare di beni immobili o mobili registrati, ne deriva che le entrate degli istanti sono quasi integralmente assorbite per assicurare agli stessi un dignitoso tenore di vita, con conseguente sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni:

Beni Immobili

Il sig. Capobianco Sergio risulta proprietario dei seguenti cespiti:

a) Ambulatorio professionale sito in Ancona (AN), Via Esino per la quota di 1/1 di piena proprietà, censito al Catasto Fabbricati come segue:



- foglio 29, particella 280, sub. 122, categoria A/10, classe 2, rendita Euro 1.100,05
- foglio 29, particella 280, sub. 56, categoria C/6, classe 1, rendita Euro 65,80
- b) N. 3 unità immobiliari site in Castelplanio (AN), Via Carrozze Vaccili per la quota di proprietà di 1/20, censite al Catasto Fabbricati come segue:
 - foglio 12, particella 167, sub 1, categoria A/5, classe 3, rendita Euro 150,81
 - foglio 12, particella 168, sub 1, categoria A/5, classe 3, rendita Euro 188,51
 - foglio 12, particella 168, sub 2, categoria A/5, classe 3, rendita Euro 75,40
- c) Quota di 959/50000 del fabbricato sito ad Ancona, Strada del Barcaglione, censito al catasto Fabbricati al Foglio 70, Part. 15, cat. D/6, rendita Euro 777,27 e annesso terreno al Foglio 70, Part. 25, seminativo, 25.825 mq, reddito dominicale Euro 120,04, reddito agrario Euro 140,04.

Rapporti di conto corrente bancario:

- n. accesso presso IBL Banca intestato al sig. Capobianco
- n. accesso presso IBL Banca, cointestato con la sig.ra Boscarato Paola

Posizione reddituale

Redditi da lavoro autonomo del sig. Capobianco Sergio, quale medico urologo presso la Casa di cura Villa Silvia a Senigallia e la Casa di cura Villa Maria a Rimini e attività ambulatoriale privata, e redditi da pensione di anzianità INPS e ENPAM, al netto della somma trattenibile dai debitori per il sostentamento proprio di cui in appresso

Beni mobili registrati:

- Autovettura Fiat Panda targata DP359VS immatricolata nel 2008

Con riferimento a tale ultimo bene, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie - nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo è necessaria per soddisfare l'esigenza dei debitori di organizzare la propria vita quotidiana e l'attività lavorativa, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata, il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dai debitori, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in



caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.

Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dai debitori per il sostentamento proprio e della loro famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare, composto dai soli ricorrenti, e della documentazione allegata, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € 2.687,00 la somma necessaria al mantenimento dei ricorrenti dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura;

A riguardo si rileva che all'udienza dell'08.01.2026 l'advisor Dott. Di Bella ha manifestato, per conto degli istanti, l'impegno degli stessi a ridurre le spese alimentari in € 1.000,00 mensili, attesa l'eccessività della relativa somma indicata in ricorso.

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità dei ricorrenti di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

Con riferimento alle spese della presente procedura individuate dall'OCC come passività prededucibili, esse devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC ex art. 6 CCII. Viceversa, le spese sostenute per l'assistenza legale nella presentazione della domanda godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 cc. Ciò in base al tenore letterale del richiamato art. 6, ove manca qualsiasi riferimento a tali spese, oltre che dell'art. 277 CCII, la cui rubrica si riferisce ai "crediti posteriori" e non a quelli anteriori. Tali spese, peraltro, non potrebbero comunque ritenersi sorte "in funzione" della liquidazione in assenza di una norma che preveda l'assistenza obbligatoria di un avvocato nella presentazione della domanda di liquidazione controllata.

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni dei debitori **SERGIO CAPOBIANCO**, nato ad (C.F.: CPBSRG52A18A271W), e **PAOLA BOSCARATO**, nata ad (C.F.: BSCPLA50T58A271B)



NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa Giuliana Filippello;

NOMINA liquidatore l'OCC, Dott. Mario Palommella

AUTORIZZA il Liquidatore per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente, di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. "home banking"), vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'Istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del GD

ORDINA ai debitori, sopra meglio generalizzati, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura di tipo Fiat Panda targata DP359VS di proprietà del sig. Sergio Capobianco, che i debitori sono autorizzati ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DISPONE che il Liquidatore compia le opportune valutazioni in riferimento agli atti di straordinaria amministrazione posti in essere dagli istanti negli ultimi cinque anni antecedenti alla presentazione del ricorso al fine di avanzare eventuali azioni revocatorie, relazionando sul punto al Giudice delegato.

Firmato Da: GIULIANA FILIPPELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 312b187e3b8635f54e34b946926b043d
Firmato Da: SERENI LUCARELLI ROBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 494255
Firmato Da: IENCINELLA CINZIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d5c0d28223f6820



FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 2.687,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalle parti al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza ai debitori ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio dell'08/01/2026.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Giuliana Filippello

Il Presidente

Dott. Roberto Sereni Lucarelli



